



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 01/04/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2004, n. 297

Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici.

L'Assessore alla Sanità, Dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 5, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

La legge 4 maggio 1990, n. 107, all'art. 1, comma 6, ha previsto che, con decreto del Ministero della Salute, sia stabilito annualmente il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale.

In tal senso ha provveduto il Ministero della Salute, con decreto ministeriale 18 settembre 1991, aggiornato successivamente dai decreti del 22 novembre 1993 e del 5 novembre 1996.

A seguito dell'intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione, l'aggiornamento del prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari è divenuto materia di accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della Conferenza permanente Stato - Regioni.

Pertanto, la Conferenza ha sancito, in data 24 luglio 2003, l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 228 del 1 ottobre 2003, che aggiorna il prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti, considerata la necessità di sostenere l'azione del volontariato, l'intervenuto aumento del costo del lavoro, l'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2001, i contenuti del piano nazionale sangue e plasma 1999 - 2001 ed i provvedimenti ministeriali concernenti la materia trasfusionale nel frattempo intervenuti.

Detto Accordo impegna le Regioni, per gli scambi interregionali, a recepire, con propri provvedimenti, i prezzi unitari di cessione del sangue e degli emocomponenti previsti nell'allegato 1 del medesimo accordo, specificando che, per quanto attiene gli scambi intraregionali, il prezzo è fissato da appositi atti regionali.

Per quel che concerne l'aggiornamento delle quote di rimborso alle associazioni di volontariato, la rivalutazione opera sulla voce "costi per le attività associative" prevedendo un limite di riconoscimento sul valore tariffario del DM 5 novembre 1996 non inferiore al 17% nel 2003, al 20% per l'anno 2004 e al 25% per l'anno 2005.

Inoltre, all'interno della voce "Costi per l'attività di raccolta", l'accordo provvede all'aggiornamento dei costi per il personale e l'assicurazione di responsabilità civile.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale di recepire, sia per gli scambi interregionali che per gli scambi infraregionali, l'aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti sancito dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 24 luglio 2003 e l'aggiornamento dei costi per le attività associative e dei costi per l'attività di raccolta, come indicato dal provvedimento in parola.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale. E' escluso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.5.1999, n. 17, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1999 n. 32, ogni onere aggiuntivo rispetto alla quota di F.S.R., ovvero alle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata assegnate o da assegnare a ciascuna Azienda Sanitaria o Ospedaliera.

Il Dirigente di Ufficio

Dott. Giuseppe Di Cillo

- L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata a fare parte integrante,

di recepire l'Accordo del 24 luglio 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti, sia per gli scambi interregionali che per gli scambi infraregionali, come indicato nell'allegato 1, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che, per quel che concerne l'aggiornamento delle quote di rimborso alle associazioni di volontariato, la rivalutazione opera sulla voce "costi per le attività associative" per un aumento del valore tariffario indicato dal DM 5 novembre 1996 pari al 17% nel 2003, al 20% per l'anno 2004 e al 25% per l'anno 2005;

di delegare l'Assessore regionale alla Sanità ed ai Servizi Sociali alla stipula di accordi con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue finalizzati a sostenere le iniziative per il raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di sangue e plasma;

di stabilire, altresì, che possano essere approvati specifici progetti miranti alla sensibilizzazione alla donazione e alla promozione del dono del sangue;

di dare mandato al Settore Sanità di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, ai Legali Rappresentanti degli Enti Ecclesiastici ed alle Associazioni

e/o Federazioni dei donatori di sangue;

di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario Il Presidente

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto